



CO.NA.PO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Provinciale Lecce
Prot. 52/13

Lecce, 09 ottobre 2013

SENTENZA RICORSO TAR LECCE

Vi comunichiamo che con l'allegata sentenza il Tar Lecce (n. 02050/2013 reg.prov.coll. n. 01190/2013 reg.ric.), in pieno accoglimento delle tesi difensive prodotte dai legali del CONAPO- Avv.ti Matteo Sanapo e Roberto De Giuseppe, **ha annullato i provvedimenti disciplinari inferti dal Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Lecce, ing. Michele Angiuli, al V.C. Vincenzo Petrachi, dichiarando illegittimo l'operato del Comando di Lecce.**

Gli stessi legali hanno chiesto al Tribunale Amministrativo Regionale l'annullamento della nota con la quale il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce, ing. Michele Angiuli, ha irrogato al ricorrente la sanzione disciplinare della "**censura**" ed una seconda sanzione disciplinare del "**rimprovero verbale**".

Dall'esame degli atti emerge che il V.C. Vincenzo Petrachi si è premurato di avvertire tempestivamente il Comando di appartenenza della assenza dal servizio per malattia (fanno prova della circostanza i fax in atti); lo stesso dipendente ha poi fatto seguire in tempi rapidi apposita certificazione medica attestante la sussistenza della patologia in atto e la prognosi.

Non solo.

Il Petrachi ha comunicato allo stesso Comando la necessità di allontanarsi dalla propria abitazione per sottoporsi alle cure mediche del caso.

In presenza di queste circostanze, il Collegio reputa che le sanzioni disciplinari irrogate al Petrachi siano state adottate **in violazione del principio di proporzionalità dell'attività amministrativa** il quale ha notevole rilievo con particolare riguardo all'esercizio della potestà disciplinare della P.a.

Per tutte le considerazioni svolte il ricorso è, dunque, da accogliere.

Va il nostro ringraziamento per il grande impegno, passione e professionalità profuso dai legali del CONAPO - Avv.ti Matteo Sanapo e Roberto De Giuseppe del Foro di Lecce - peraltro impegnati in molte altre battaglie portate avanti dal CONAPO tra le quali ricordiamo il contenzioso con il Soccorso Alpino e quello in merito alla prosecuzione del servizio di elisoccorso tecnico-sanitario da parte del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, partita che appariva oramai pregiudicata dalle pronunce del Giudice amministrativo.



Il Segretario Provinciale CONAPO
Sindacato Autonomo V.V.F.
Giancarlo Capoccia

VC Giancarlo Capoccia c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco – Viale Grassi, s.n.c. – 73100 LECCE

www.conapolecce.it – E-mail: conapo.lecce@libero.it – Cell. 334.6762513.

N. 02050/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01190/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1190 del 2013, proposto da:
Vincenzo Petrachi, rappresentato e difeso dagli avv. Matteo Sanapo,
Roberto De Giuseppe, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.
Matteo Sanapo in Lecce, via Pietro Marti, 9/A;

contro

Ministero dell'Interno- Dipart.Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico -
Difesa Civile, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;

per l'annullamento

della nota prot. n. 7142 del 24.4.2013, successivamente conosciuta,
con la quale il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce
ha irrogato al ricorrente la sanzione disciplinare della "censura" a
norma dell'art. 12 co. 2 CCNL del 26.5.2013;

della nota prot. n. 7147 del 24.4.2013, successivamente conosciuta, con la quale il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce ha irrogato al ricorrente la sanzione disciplinare del "rimprovero verbale";

di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Dell'Interno-Dipart.Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2013 il dott. Carlo Dibello e uditi gli avv.ti R. De Giuseppe e M. Sanapo per il ricorrente e, nei preliminari, l'avv. dello Stato M. G. Invitto.;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorrente impugna i due provvedimenti con i quali il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco gli ha irrogato, rispettivamente, la sanzione della censura a norma dell'art.12, comma 2 C.C.N.L. del 26 maggio 2004, per inosservanza delle disposizioni di servizio in materia di assenze per malattia; e la distinta sanzione del rimprovero verbale per analogo motivo in relazione a due episodi di assenza dal servizio, occorsi nell'estate del 2012 .

I due provvedimenti sono stati assunti dall'Autorità disciplinare a causa della mancata reperibilità al domicilio del dipendente in occasione di due visite fiscali disposte dall'Amministrazione di appartenenza.

L'interessato assume, in proposito, di avere sofferto, durante l'estate del 2012, di due episodi di lombosciatalgia; ma di essersi premurato

di inoltrare tempestive comunicazioni al Comando di appartenenza, sia in relazione alla patologia sofferta e all'assenza dal servizio, sia con riferimento alla necessità di allontanarsi dalla propria abitazione al fine di sottoporsi alle cure mediche del caso.

Sono state dedotte distinte violazioni di legge e, in particolare, la violazione del principio di proporzionalità della sanzione.

Si sono costituiti in giudizio sia il Ministero dell'Interno, sia il Comando Provinciale VV.FF per resistere al ricorso del quale hanno chiesto entrambi il respingimento.

La controversia è stata posta in decisione alla camera di consiglio del 12 settembre 2013, nelle forme dell'articolo 60 del c.p.a.

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

Dall'esame degli atti emerge che, in occasione dei due distinti episodi di lombo sciatalgia patiti dal ricorrente nell'estate del 2012, il medesimo si è premurato di avvertire tempestivamente il Comando di appartenenza della assenza dal servizio per malattia (fanno prova della circostanza i fax in atti); lo stesso dipendente ha poi fatto seguire in tempi rapidi apposita certificazione medica attestante la sussistenza della patologia in atto e la prognosi.

Non solo.

Il Petrachi ha comunicato allo stesso Comando la necessità di allontanarsi dalla propria abitazione per sottoporsi alle cure mediche del caso.

In presenza di queste circostanze, il Collegio reputa che le sanzioni disciplinari irrogate al Petrachi siano state adottate in violazione del principio di proporzionalità dell'attività amministrativa il quale ha notevole rilievo con particolare riguardo all'esercizio della potestà disciplinare della P.a.

Ed invero, non è stato dato il giusto rilievo al comportamento leale del dipendente il quale ha in ognuna delle due occasioni di assenza dal servizio, comunicato tempestivamente il proprio stato di malattia e fatto seguire una certificazione medica attestante la sussistenza di una patologia.

Un contegno del genere manifesta senz'altro sufficiente e adeguata consapevolezza dei propri doveri di ufficio e non può certo ritenersi fonte di un disservizio, in quanto la stessa Amministrazione di appartenenza è stata posta nella condizione di predisporre gli opportuni strumenti giuridici atti alla sostituzione temporanea del dipendente sul luogo di lavoro.

Né miglior sorte può avere la contestazione specifica di non essersi fatto reperire al domicilio così sottraendosi alla visita fiscale disposta, nei due episodi, dal Comando di appartenenza.

Anche in questo caso si deve osservare che il Petrachi si è preoccupato di avvertire il Comando della necessità di allontanarsi temporaneamente dal domicilio proprio al fine di sottoporsi alle cure mediche.

Sotto tale specifico profilo, il Collegio deve mettere in evidenza che incombe senz'altro sul dipendente l'obbligo di sottoporsi agli accertamenti medici disposti dall'Amministrazione nei casi di assenza dal servizio, al fine di verificare la reale sussistenza di una condizione patologica che impedisca la prestazione dell'attività lavorativa, con le ripercussioni che ne derivano sul versante degli obblighi retributivi per l'amministrazione.

E', però, altrettanto vero e conforme a ragione che l'obbligo di sottoposizione a visita medico fiscale, e l'obbligo di permanenza al domicilio che ne scaturisce quale effetto collaterale devono essere

interpretati con sufficiente grado di elasticità, non potendosi impedire al dipendente di allontanarsi anche temporaneamente dal proprio domicilio al fine di sottoporsi alle cure mediche del caso, facendo ricorso al proprio medico curante.

Lo stato di malattia e la connessa necessità di ricorrere a cure mediche anche in vista di una repentina ripresa della propria attività di servizio costituiscono senz'altro circostanza esimente da responsabilità derivante da mancata sottoposizione a visita medico fiscale.

Tanto in applicazione del principio, di stretta derivazione penalistica, ma certamente operante nel campo specifico della potestà disciplinare, di cui all'art.4 della legge 24 novembre 1981 n.689.

La norma citata stabilisce che “ non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.”

E' appena il caso di rammentare che lo stato di necessità valevole quale causa di esclusione della responsabilità per la commissione di illeciti di natura amministrativa ha un campo di applicazione che può estendersi fino a includere le situazioni in cui la violazione appare giustificata dalla necessità di scongiurare il peggioramento del proprio stato di salute.

E', pertanto, non punibile in sede disciplinare il dipendente il quale, soffrendo di una patologia documentata tempestivamente, sia venuto meno all'obbligo di essere reperibile al domicilio per la sottoposizione a visita medico fiscale a causa della concomitante intrapresa di cure mediche presso il sanitario di fiducia che lo hanno costretto ad allontanarsi dal proprio domicilio.

Per tutte le considerazioni fin qui svolte il ricorso è, dunque, da accogliere.

Le spese processuali possono essere compensate tenuto conto della natura della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla le due sanzioni disciplinari impugnate.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore

Simona De Mattia, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

